Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 25 maggio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 428.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Hannover (Germania) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Amburgo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Hannover (Germania) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Amburgo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 187. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 429.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Calais (Francia) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Lilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in Calais (Francia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Lilla.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 189. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 430.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Dunquerque (Francia) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Lilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in Dunquerque (Francia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Lilla.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956

Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 190. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 431.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato coi regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1° ottobre 1931, n. 1386; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1° ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075, modificato con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 1° marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877 e 4 ottobre 1955, n. 1104;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato digerente e del ricambio

Art. 138. — La Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.

Art. 139. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 140. — La Scuola, che ha sede presso la clinica medica dell'Università, ha la durata di anni due.

Art. 141. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Primo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie epatiche;

2) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie dell'apparato digerente;

3) Semeiotica e prove diagnostiche dei disturbi del metabolismo.

Insegnamenti complementari:

1) Microscopia e chimica clinica inerenti alla specialità.

Secondo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Malattie epatiche; diagnostica e terapia;

2) Malattie del tubo digerente; diagnostica e terapia;

3) Malattie del ricambio (dismetabolismi); diagnostica e terapia.

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.

L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo e deve aver superato tutti gli esami del primo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956

Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 172. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 432.

Tariffe telefoniche interurbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 46 (comma quarto) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 56;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1955, n. 917;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 536 del 22 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 stesso mese, n. 302, si applica, per la parte concernente le tariffe telefoniche interurbane e le tariffe per le conversazioni dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, con le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura:

sulle linee di lunghezza totale

	fino a	15 km.	L. 36
oltre 15 km.	»	25 »	» 52
» 25 »	»	50 »	» 92
» 50 »	»	100 »	» 148
» 100 »	»	200 »	» 244
» 200 »	»	400 »	» 304
» 400 »	»	600 »	» 368
» 600 »	»	800 »	» 428
» 800 »	»	1000 »	» 508
» 1000 »			» 580

Art. 3.

Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa per unità di L. 280.

Art. 4.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana è di L. 25 per ogni conversazione fino a cinque minuti.

Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a prepagamento.

Per le conversazioni impegnanti anche linee interurbane la tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni unità interurbana di conversazione.

Art. 5.

Le tariffe di cui all'art. 2 sono comprensive della sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici o dagli uffici di accettazione, di cui all'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Sulle tariffe di cui all'art. 2 spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'aliquota di L. 4 per le conversazioni fino a 15 chilometri e di L. 5 per tutte le altre conversazioni, pari al 25 per cento della sopratassa di cui al precedente comma. L'Azienda acquisirà il relativo importo al proprio bilancio fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 433.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ierzu (Nuoro).

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ierzu (Nuoro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 171. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 434.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 185. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 435.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Portoferraio (Livorno).

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Portoferraio (Livorno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 183. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 436.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Longon di Bolzano.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Longon di Bolzano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 184. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 437.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pescina (L'Aquila).

N. 437 Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pescina (L'Aquila) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 182. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 438.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Oderzo (Treviso).

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Oderzo (Treviso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 186. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 4 gennaio 1951, con il quale i sigg. ing. Lorenzo Niccolini e avv. Mario Gobbo vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche, per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I sigg. ing. Lorenzo Niccolini ed avv. Mario Gobbo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778,

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 agosto 1951 con il quale i sigg. comm. Pietro Gotelli e dott. Armando Colombo vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Genova;

Considerato che i predetti a norma dello statuto aziendale scadranno di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I sigg. comm. Pietro Gotelli e dott. prof. Armando Colombo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Conferma del presidente della Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona, e nomina del vice presidente della Cassa stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 dicembre 1950, con il quale i sigg. avv. Cesare Tasini e prof. Sanzio Blasi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio Anconitana;

Considerato che i predetti sigg. avv. Tasini e professor Blasi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Cesare Tasini è confermato presidente della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, e l'avv. Ettore Piccinini è nominato vice presidente della Cassa stessa con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Modificazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, modificato con la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 9 aprile 1952 e modificato con proprio decreto 5 luglio 1952;

Vista la deliberazione in data 29 marzo 1956 dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al capitale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 20 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, è modificato come segue:

« Spetta al Comitato centrale di sconto:

a) deliberare su tutte le operazioni che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza od a quella dei comitati provinciali;

b) deliberare le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le postergazioni di ipoteche e di privilegi, nonchè l'annotamento di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliare e di qualsiasi altra formalità, quando il relativo credito dell'Istituto non sia stato totalmente estinto;

c) dare pareri su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante il funzionamento e l'incremento dell'agricoltura piemontese e ligure, per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato centrale di sconto sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti effettivi; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2264)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1956.

Sostituzione di un membro nel Collegio sindacale del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1953, con il quale è stato ricostituito il Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza suindicato;

Vista la nota del 30 novembre 1955, con la quale il sig. Edoardo Sicco ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco supplente del Fondo medesimo e la nota n. 5319-II-3 del 21 marzo 1956, con la quale la Federazione nazionale spedizionieri ha designato in sua sostituzione il sig. Giovanni Spesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Giovanni Spesso è nominato sindaco supplente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Edoardo Sicco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2386)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 aprile 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Girolamo Bellavista, Console generale onorario di Lussemburgo a Roma.

(2392)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Varazze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1956, registro n. 17 Lavori pubblici, al foglio n. 138, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Varazze, unitamente al testo delle norme edilizie.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2399)

Ruolo di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) al 1° gennaio 1956.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici n. 1911 del 22 febbraio 1956, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il ruolo di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) al 1° gennaio 1956.

(2376)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la sistemazione della sponda destra del fiume Po e per la sistemazione della sponda sinistra del fiume Tanaro.

Con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, n. 4214, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1956, registro n. 13, foglio n. 237, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione della sponda destra del fiume Po, fra il ponte della linea ferroviaria Alessandria-Pavia e la confluenza del fiume Tanaro, nonchè quelle occorrenti per la sistemazione della sponda sinistra del fiume Tanaro dalla foce nel Po sino al punto in cui lo stesso fiume Tanaro era attraversato dal « ponte della Vittoria » a servizio della strada Valenza-Pontecurone, ed interessanti i beni ricadenti nei comuni di Valenza e Bassignana, indicati, in tinta turchina, nella corografia in scala 1:25000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 24 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,86	624,83	624,88	624,84	624,85	624,86	624,84	624,86	624,86	624,83
$ Can.	631 —	631 —	631 —	631,25	631,05	631 —	631,50	631 —	631 —	631,25
Fr. Sv. lib.	145,74	145,74	145,74	145,73	145,75	145,74	145,75	145,75	145,73	145,72
Kr. D.	90,48	90,48	90,45	90,44	90,50	90,40	90,49	90,47	90,47	90,50
Kr. N.	87,79	87,77	87,77	87,75	87,79	87,79	87,76	87,77	87,77	87,80
Kr. Sv.	121 —	120,96	120,93	120,97	120,98	120,97	120,95	120,98	120,98	120,97
Fol.	164,60	164,57	164,57	164,50	164,58	164,60	164,56	164,61	164,71	164,60
Fr. B.	12,582	12,58	12,585	12,58375	12,5775	12,58	12,585	12,583	12,583	12,58
Fr. Fr.	178,45	178,50	178,46	178,45	178,45	178,45	178,45	178,45	178,45	178,45
Fr. Sv. acc.	143,25	143,24	143,26	143,22	143,24	143,20	143,21	143,24	143,24	143,25
Lst.	1756,75	1756 —	1756,25	1756 —	1755,75	1756,50	1756 —	1756,75	1756,75	1756,25
Dm. occ.	149,81	149,87	149,83	149,805	149,85	149,79	149,79	149,82	149,82	149,82

Media dei titoli del 24 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,90
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id. 5 % 1935	90,10
Redimibile 3,50 % 1934.	79,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,60
Id. 5 % 1936	94,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1956

1 dollaro USA.	624,84
1 dollaro Can.	631,375
1 Fr. Sv. lib.	145,74
1 Kr. Dan.	90,465
1 Kr. Norv.	87,755
1 Kr. Sv.	120,96
1 Fol.	164,53
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	178,45
1 Fr. Sv. acc.	143,215
1 Lst.	1756 —
1 Marco ger.	149,797

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di quindici borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta l'opportunità, ai fini dello lotta contro i tumori maligni, di bandire un concorso per il conferimento di quindici borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro il cancro da assegnarsi a medici chirurghi iscritti nell'Albo professionale addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo dell'oncologia;

Visto l'art. 336-b) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 31 ottobre 1937 contenente norme per la concessione di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio n. 253;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1949, registro n. 29 Presidenza, foglio n. 80, in data 28 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1950, registro n. 36 Presidenza, foglio n. 212, in data 12 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1953, registro n. 17 Presidenza, foglio n. 204, contenenti modifiche alle norme di concessione delle borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro i tumori maligni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 giugno 1954, n. 368 e 20 ottobre 1954, n. 1035, contenenti norme per le documentazioni da produrre alle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di quindici borse di studio, cinque per l'estero di L. 700.000 e dieci per l'Italia di L. 300.000, per addestramento di medici chirurghi nella lotta contro i tumori (art. 336 del testo unico delle leggi sanitarie).

Possono concorrere all'assegnazione delle borse i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, iscritti nell'Albo professionale ai sensi del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, i quali siano già addetti ad istituzioni e servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della oncologia.

Le dieci borse di studio per l'Italia saranno assegnate ai dieci concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di volere effettuare il tirocinio presso un istituto nazionale e che abbiano riportato la migliore votazione in base al giudizio dell'apposita Commissione.

Le cinque borse per l'estero saranno concesse a favore dei cinque sanitari, che abbiano specificatamente indicato nella domanda di voler frequentare un istituto estero e che abbiano conseguito la migliore votazione fra i concorrenti alle borse di studio medesime.

Ciascun sanitario potrà chiedere con la stessa domanda di concorrere sia alle borse per l'Italia che a quelle per l'estero; in tal caso, sarà tenuto ad indicare l'ordine di preferenza.

Art. 2.

Gli aspiranti alla concessione delle borse di studio dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — Segretariato generale — non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale da L. 200, precisante se intendono concorrere alle borse di studio per l'estero, a quelle per l'Italia o ad ambedue; in quest'ultimo caso dovrà anche indicarsi l'ordine di preferenza tra le borse stesse.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il nome e cognome, la paternità e maternità, il luogo e la data di nascita, l'esatto domicilio e lo stato di famiglia.

Dovranno, inoltre, dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) le eventuali condanne penali riportate;

c) l'avvenuto conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche dell'abilitazione all'esercizio professionale;

d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

e) l'iscrizione nell'Albo professionale.

La domanda di cui sopra dovrà essere corredata dai titoli accademici, scientifici e di carriera, atti a dimostrare la speciale competenza nel campo della oncologia (avvertendo che di ognuna delle eventuali pubblicazioni dovranno essere esibite cinque copie), nonchè da un elenco in sei esemplari di tutti i titoli summenzionati.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno, infine, indicare:

a) l'istituto specializzato presso cui intendono perfezionarsi, allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'Istituto stesso;

b) se hanno già fruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno all'Alto Commissariato dopo la scadenza del termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 3.

Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà chiamata a presentare una graduatoria di merito dei concorrenti.

La Commissione sarà composta:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero da un Consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore capo dell'Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un direttore di uno dei tre istituti per lo studio, la diagnosi e la cura dei tumori, esistenti in Milano, Roma e Napoli;

d) da un docente universitario particolarmente competente della materia;

e) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

f) dal capo della divisione tecnica per la lotta contro i tumori maligni presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

g) da un funzionario amministrativo di gruppo *A*, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (Segretariato generale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale penale;

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria (in originale o in copia notarile);

e) copia del foglio matricolare, dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

f) certificato di iscrizione nell'Albo professionale.

Art. 5.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare, a scopo di studio e per un periodo di tempo non inferiore a mesi sei, un istituto italiano o estero di riconosciuta importanza, specializzato nel campo dei tumori maligni, o che svolga attività scientifica nel campo della oncologia.

I candidati vincitori di borse di studio per l'estero prima di poter conseguire l'assegnazione delle borse di studio dovranno dare dimostrazione di conoscere la lingua delle Nazioni dove intendono recarsi per il tirocinio o almeno una o più delle seguenti quattro lingue: inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Qualora i candidati vincitori della borsa di studio non diano prova di conoscere sufficientemente la lingua ai fini dell'espletamento del suo tirocinio, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvederà all'assegnazione della borsa di studio ai successivi graduati.

Al termine del tirocinio di studio e, in ogni caso, non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente dell'istituto attestante il periodo di frequenza e la assiduità del sanitario.

Art. 6.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio viene pagata al termine del tirocinio. E' in facoltà dell'Alto Commissariato di accordare una anticipazione sull'ammontare della somma a richiesta dell'interessato.

Art. 7.

Tanto l'inizio, quanto il termine del tirocinio dovranno essere notificati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a mezzo del prefetto della Provincia, in cui trovasi l'istituto frequentato, o a mezzo dell'autorità consolare, quando trattasi di istituto all'estero.

Art. 8.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono all'Alto Commissariato la prova di essersi recati nella sede prescelta, salvo legittimo impedimento, entro un mese (entro tre mesi se trattasi di istituto all'estero) dal conferimento della borsa stessa o il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi o a contestazioni di inadempienza alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione

minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 27, foglio n. 223.

(2321)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica e fisica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;
Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica e fisica.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 27, foglio n. 225.

(2322)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;
Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale

Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 27, foglio n. 224

(2323)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 27, *foglio n.* 227.

(2324)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2a classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della ragioneria, computisteria e tecnica commerciale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2a classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della ragioneria, computisteria e tecnica commerciale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1956
Registro n. 27, *foglio n.* 222.

(2325)

Concorso per titoli per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche agrarie (agricoltura, zootecnia ed estimo rurale).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche agrarie (agricoltura, zootecnia, economia ed estimo rurale).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1956
Registro n. 27, *foglio n.* 226

(2326)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della topografia e costruzioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della topografia e costruzioni.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica o amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 29, foglio n. 221.

(2327)

Concorso per titoli per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica (meccanica, macchine, tecnologia e laboratorio relativo negli Istituti tecnici industriali per meccanici-elettricisti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica (meccanica, macchine, tecnologia e laboratorio relativo negli Istituti tecnici industriali per meccanici-elettricisti).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 27, *foglio n.* 220.

(2328)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'astronomia e navigazione, attrezzatura e manovra negli istituti tecnici nautici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo *A*, grado 6°) con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'astronomia e navigazione, attrezzatura e manovra negli istituti tecnici nautici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto appartengono ad uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestono il grado 6° o, almeno da tre anni, il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « *curriculum* » documentato sulla operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica e amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione media » aggiungendo la indicazione della disciplina o delle discipline di concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 9.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, coloro che avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possano essere nominati in surroga del vincitore, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 27, *foglio n.* 228

(2329)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 7 maggio 1956).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, n. 12 posti di gruppo *C* (grado 12°) nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(2275)

PREFETTURA DI PESCARA

Esito del concorso a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Penne e Città Sant'Angelo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 13332 Div. san. del 5 maggio 1953, col quale si bandiva il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Penne e Città Sant'Angelo;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/10113 del 28 giugno 1954, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto prefettizio n. 12947 Div. III san., col quale venivano ammessi al concorso diciassette aspiranti;

Letti i verbali rassegnati dalla predetta Commissione, riguardanti lo svolgimento del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni ed accertate che le stesse si sono svolte in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Visti gli articoli 23 e successivi del predetto decreto;

Decreta:

Il dott. Lanfranco Castiglione di Nicola è dichiarato unico idoneo al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Penne e Città Sant'Angelo, con punti 131,050 su 200.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 8 maggio 1956

Il prefetto: GERLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 4968 Div. III san., con il quale si dichiara la idoneità conseguita dal dott. Lanfranco Castiglione di Nicola nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Penne e Città Sant'Angelo;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dal concorrente;

Visti gli articoli 34 e successivi del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422, e 24 e successivi del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Il dott. Lanfranco Castiglione di Nicola, quale vincitore del concorso di cui nelle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Penne.

Lo stipendio da corrispondere al predetto sanitario è quello previsto nel bando di concorso.

Il dott. Castiglione dovrà assumere servizio il giorno 15 maggio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 8 maggio 1956

Il prefetto: GERLINI

(2270)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.